

COMUNE DI POLVERARA

Provincia di Padova

PIANO COMUNALE E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 30 novembre 2004)

Piano Comunale Commercio su Aree Pubbliche

L.R. 6 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902, 14 marzo 2003 n. 633 e
16 aprile 2004 n. 1028.

* * * *

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L. R. 6 aprile 2001 n. 10 del Regolamento attuativo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 20 luglio 2001 n. 1902 come modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 633 del 14 Marzo 2003 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16 Aprile 2004 n. 1028, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo Piano.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

Parte 1 – Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione.

Parte 2 – Regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.

PARTE 1

RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

Articolo 1 **Mercati esistenti**

I mercati esistenti sono i seguenti:

- a) Polverara capoluogo: mercato annuale, settori merceologici “Alimentare” e “Non Alimentare”, con cadenza settimanale al lunedì mattina con 12 posteggi in concessione, nessun posteggio riservato agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area destinata a parcheggio da via del Centenario di San Fidenzio a piazza San Fidenzio e su Piazza XXV Aprile.

PARTE 2

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 **Norma generale**

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche svolto nei mercati ed in forma itinerante.

CAPO I – Disciplina dei mercati esistenti

Mercato di Polverara capoluogo

Articolo 2 **Tipologia**

1. Il mercato di Polverara capoluogo appartiene alla tipologia di mercato minore.

Articolo 3 **Estremi formali di istituzione del mercato**

1. Il mercato è stato istituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 13 febbraio 1978.

Articolo 4 **Giornate e orari di svolgimento**

1. Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge ogni lunedì mattina dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa.
3. I concessionari di posteggio devono entro le ore 8.15 avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato.
4. Non è consentito abbandonare e sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
5. Entro le ore 13.30 tutti i concessionari di posteggio devono avere sgomberato l'intera area di mercato per ripristinare l'uso non mercatale della stessa.
6. I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale qualora richiesto dai competenti organi di vigilanza.

Articolo 5 **Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del mercato**

1. L'area del mercato di Polverara capoluogo è quella configurata nella planimetria particolareggiata (allegato "A" al presente piano), dalla quale si evidenziano:
 - L'ubicazione: area destinata a parcheggio da via del Centenario di San Fidenzio a Piazza San Fidenzio e su Piazza XXV Aprile;
 - Superficie complessiva del mercato: mq. 567 ca;

- Superficie complessiva dei posteggi: mq. 567 ca;
 - Totale posteggi: n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 114/98, di cui, rispettivamente, n. 2 per il settore alimentare e n. 10 per il settore non alimentare di cui un posteggio con tipologia merceologica esclusiva "fiori e piante";
 - Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;
 - Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - ▲ l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - ▲ l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare, nonché l'area di ciascun posteggio con tipologia merceologica esclusiva;
 - ▲ il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali;
 - ▲ la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

CAPO II – Norme comuni ai mercati

Articolo 6

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.

Articolo 7

Descrizione della circolazione veicolare nel mercato

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area destinata al mercato. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. Può essere autorizzato l'ampliamento del posteggio a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione e che non sia altrimenti occupato.

Articolo 8

Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari e di tenuta delle graduatorie

1. È prevista la tenuta di un registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori del mercato ed una graduatoria degli operatori precari, aggiornata in base alle presenze degli stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati dal titolare.
2. Gli operatori "precari" dovranno esibire, all'atto della spunta, l'autorizzazione di tipo a) o b) di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98 in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori precari, avviene per la sola giornata di svolgimento del mercato secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici in base all'ordine in "Graduatoria

precari” di cui al comma 1 e come previsto dalla Legge Regionale n. 10 del 6.4.2001 e successive modificazioni.

4. L'operatore precario assegnatario di posteggio che non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
5. I posteggi assegnati agli operatori che commerciano i prodotti del settore alimentare e non alimentare devono essere assegnati, in caso di assenza, con priorità agli operatori precari dello stesso settore.

Articolo 9

Richiamo delle modalità di pagamento dei tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi ed i corrispettivi di cui sopra dovranno essere versati secondo le norme previste nel regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 10

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Nel caso di posteggi liberi da assegnare, il Comune ne comunica alla Regione il numero, la localizzazione, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, nonché la cadenza del mercato in cui è inserito.
2. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello stesso settore o tipologia merceologica, ai fini di eventuali miglurie.
3. Le domande di rilascio autorizzazione, presentate secondo le modalità previste dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'elenco dei posteggi liberi, saranno esaminate secondo i criteri stabiliti nello stesso BUR.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso, il nuovo titolare subentra nelle restanti annualità della concessione.
5. Ogni ditta operante nel mercato, può essere concessionaria di non più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Articolo 11

Criteri per la revoca, decadenza e sospensione, scadenza e rinuncia dell'autorizzazione

1. Il Comune, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, della L.R. n. 10/2001, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine, il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale, in caso di un numero di assenze non giustificate superiore a 17 (diciassette), si può procedere alla revoca dell'autorizzazione.
3. Ai sensi della Legge Regionale n. 10/2001 il Responsabile del servizio competente a seguito della comunicazione circa i casi di particolare gravità e recidiva, adotta i conseguenti provvedimenti:

- a) sospensione dell'autorizzazione per un massimo di 20 giorni;
- b) revoca della stessa.

La concessione del posteggio è comunque sospesa nei casi di:

- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (canone, posteggi, rifiuti), la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento;
 - recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
 - infrazioni previste dalla norma vigente.
4. Le tariffe di cui sopra dovranno essere versate presso il Servizio di Tesoreria del Comune di Polverara (PD), con cadenza per anno solare;
 5. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali e la concessione stessa ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune entro 30 giorni prima della scadenza stessa.

Articolo 12

Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti con il criterio della raccolta differenziata.
2. Gli operatori di vendita dei prodotti ittici sono obbligati a presenziare al mercato settimanale con idonee strutture in modo da non provocare il riversamento di rifiuti sul suolo.
3. I rifiuti derivanti da imballaggi vari devono essere asportati a cura dei titolari al termine delle operazioni di vendita in modo da non causare inconvenienti igienico-sanitari dovuti all'insudiciamento del suolo stesso e al ristagno di acque reflue.
4. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi nonché ai residenti.

Articolo 13

Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dall'Amministrazione comunale che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza amministrativa annonaria, di pubblica sicurezza ed ad alle rilevazioni delle presenze, provvede nell'ambito delle proprie competenze

l'Ufficio di Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda U.L.S.S. n. 14 di Chioggia (VE).

4. Il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei precedenti artt. 4 e 8.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito salvo i nei casi espressamente autorizzati dalla stessa Amministrazione comunale.
6. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato al posteggio.
7. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato salvo cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Articolo 14

Richiamo delle modalità di subingresso

1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114 del 31.3.1998 e della Legge Regionale n. 10 del 6.4.2001 e successive modificazioni.

Articolo 15

Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione di generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. 248/93 e dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002, per la parte non espressamente indicata, dal T.U.LL.SS. e dal Regolamento comunale d'igiene e veterinaria, nonché dalla Legge n. 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 8 della sopracitata Ordinanza del Ministero della Sanità, le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.
4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla Legge Regionale n. 10/2001 con le successive modifiche e integrazioni, e dal D.L.vo n. 114/1998, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi i sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.
5. L'autorità Sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione al fine di garantire il rispetto alle norme di carattere igienico-sanitario.

Articolo 16

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 114/1998 e della Legge Regionale n. 10/2001 e successive modifiche e integrazioni, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato sia all'interno dell'area di mercato, che in altra area a tale scopo individuata, tenendo conto, per quanto possibile, delle indicazioni dell'operatore, del posteggio in godimento, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, applicando i criteri di assegnazione stabiliti dalle norme vigenti;
 - Nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni richiamate dalla Legge Regionale n. 10/2001 e successive modifiche e integrazioni;
3. La revoca del posteggio può essere temporanea.

Articolo 17

Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, è fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente.
2. Il Responsabile del servizio competente, comunica agli operatori titolari di posteggio, l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:
 - dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;
 - in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese (REA).

Articolo 18

Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso viene regolarmente effettuato, ad eccezione delle festività di Natale e Capodanno, nel qual caso può essere anticipato alla domenica precedente o posticipato al martedì successivo oppure effettuato in deroga come previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. n. 10/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante apposito provvedimento del Responsabile del servizio, su precisa indicazione dell'Amministrazione comunale, sentiti gli ambulanti interessati.

Articolo 19

Definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie

1. Il Responsabile del servizio competente, ricevuto il verbale inviato dal Comando di Polizia Municipale in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in

ordine al disposto dell'art. 29 del D. Lgs. n. 114/1998 definisce i procedimenti derivanti dal suddetto provvedimento.

CAPO III – Autorizzazioni Temporanee e Mercati Straordinari

Articolo 20

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee, da esercitarsi su suolo pubblico avviene ai sensi della Legge Regionale n. 10/2001 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente capo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, salvo l'effettuazione di mercati straordinari per i quali, vale quanto previsto dall'art. 18;
 - in occasione di festività, fiere – mercato o sagre.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio dell'attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero di posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Responsabile del servizio, sentita l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti di cui all'articolo successivo.

Articolo 21

Feste ed iniziative promozionali (coordinamento delle attività e dei progetti)

1. È condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico, la presentazione da parte dei soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative dei quali debbano essere quantomeno evidenziate:
 - Le finalità;
 - Le specializzazioni merceologiche interessate;
 - Gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - Le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - L'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, equivale ad accettazione del progetto.
3. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e della Legge Regionale n. 10/2001 e successive modifiche e integrazioni, sostituisce a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori sprovvisti di autorizzazione, sempre che in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

4. Durante l'annuale "FIERA DELLA GALLINA POLVERARA" l'organizzazione del mercato ivi presente può venire concessa alla locale Pro Loco o ad associazioni che gestiscono la manifestazione stessa.

Articolo 22
Sagre parrocchiali, festival e similari

1. Nell'ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e private è unicamente soggetta alle disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. n. 114/1998 e della Regionale n. 10/2001 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore fino al trentesimo giorno antecedente la manifestazione.

CAPO IV - Commercio Itinerante

Articolo 23
Zone ed orari vietati

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - Su Piazza XXV aprile, nell'area interessata dalla presenza del Monumento in commemorazione dei caduti di guerra;
 - Lungo le SS. PP. n. 30 e 35 denominate in loco via Volparo, via San Fidenzio, via Roma, via Trieste e via Palù;
 - Su tutto il territorio comunale è comunque vietato il commercio in forma itinerante dopo le ore 22.00

Articolo 24
Zone consentite

1. Nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:
 - a) Strade urbane di quartiere;
 - b) Strade locali;
2. È di norma, consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino a un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri.

Articolo 25
Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate in tutto il territorio comunale, tranne che su Piazza XXV aprile nell'area interessata dalla presenza del Monumento in commemorazione dei caduti di guerra.

Articolo 26
Determinazione degli orari

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 10/2001 e successive modifiche e integrazioni, e del D.Lgs. n. 114/1998, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in

forma itinerante e per le vendite a domicilio, è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa.

CAPO V – Disposizioni finali

Articolo 27

Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento, previo parere dell'Amministrazione comunale, con emissione di atto formale da parte del Responsabile del servizio competente e delle planimetrie che né costituiscono parte allegata.

Articolo 28

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante.

Articolo 29

Prodotti agricoli

1. Agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla Legge n. 59/63 le denunce di inizio di attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi del D. Lgs. n. 228 del 18.5.2001 e della Legge regionale n. 19 del 12.4.1999.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga su base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione sempre che trattasi di denuncia regolare.

Articolo 30

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Articolo 31

Rinvio a disposizione di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale n. 10 del 06.04.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 32

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

SOMMARIO

PARTE 1 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

Art. 1 – Mercati esistenti

PARTE 2 -Regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

Art. 1 - Norma generale

CAPO I – Disciplina dei mercati esistenti

Art. 2 – Tipologia

Art. 3 – Estremi formali di istituzione del mercato

Art. 4 – Giornate e orari di svolgimento

Art. 5 – Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

CAPO II - Norme comuni ai mercati.

Art. 6 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 7 – Descrizione della circolazione veicolare nel mercato

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari e di tenuta delle graduatorie

Art. 9 – Richiamo delle modalità di pagamento dei tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Art. 10 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 11 – Criteri per la revoca, decadenza e sospensione, scadenza e rinuncia dell'autorizzazione

Art. 12 – Definizione di corrette modalità di vendita

Art. 13 – Funzionamento del mercato

Art. 14 – Richiamo delle modalità di subingresso

Art. 15 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

Art. 16 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art. 17 – Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

Art. 18 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività

Art. 19 – Definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie

CAPO III – Autorizzazioni Temporanee e Mercati Straordinari

Art. 20 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

Art. 21 – Feste ed iniziative promozionali (coordinamento delle attività e dei progetti)

Art. 22 – Sagre parrocchiali, festival e similari

CAPO IV – Commercio Itinerante

Art. 23 – Zone vietate

Art. 24 – Zone consentite

Art. 25 – Vendite a domicilio

Art. 26 – Determinazione degli orari

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 27 – Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Art. 28 – Validità delle presenze

Art. 29 – Prodotti agricoli

Art. 30 – Attività stagionali

Art. 31 – Rinvio a disposizioni di legge

Art. 32 – Abrogazione di precedenti disposizioni